

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI”

CUP F84D21000010006

LOTTO 1 - CIG: B14E9B0256

LOTTO 2 - CIG: B14E9B1329

LOTTO 3 - CIG: B14E9B23FC

LOTTO 4 - CIG: B14E9B34CF

LOTTO 5 - CIG: B14E9B45A2

LOTTO 6 - CIG: B14E9B5675

LOTTO 7 - CIG: B14E9B6748

LOTTO 8 - CIG: B14E9B781B

LOTTO 9 - CIG: B14E9B88EE

LOTTO 10 - CIG: B14E9B99C1

INDICE

PREMESSE	3
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTI	8
4 DURATA DELL'APPALTO, REVISIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI	12
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	13
6 REQUISITI GENERALI	16
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
8 AVVALIMENTO	22
9 SUBAPPALTO	23
10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE	23
11 GARANZIA PROVVISORIA	24
12 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	27
13 CODICE ETICO E D.LGS. 231/2001	28
14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA	29
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
16 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
17 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	43
18 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	44
19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	45
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE	52
21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	52
22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	54
23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	55
24 GARANZIA DEFINITIVA	57
25 POLIZZE ASSICURATIVE	58
26 ACCESSO AGLI ATTI	59
27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	59
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60

PREMESSE

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “la Fondazione” o “Stazione appaltante”) è Soggetto attuatore del progetto “Dicolab. Cultura al digitale” a valere sul sub-investimento 1.1.6 “Formazione e Miglioramento delle competenze digitali”, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “investimento 1.1 - PNRR - M1C3”). Il progetto prevede la definizione e l’implementazione di un programma di attività formative, in modalità e-learning e in presenza (con attività formative sincrone e asincrone), volto a rafforzare le competenze digitali degli operatori del settore culturale nell’ottica di sostenere il programma di trasformazione digitale in atto in tale settore, secondo le linee di indirizzo del Piano Nazionale per la Digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito PND).

Nell’ambito di tale programma di attività formative è prevista l’attivazione di 10 HUB territoriali sull’intero territorio nazionale dove realizzare attività formative, workshop e attività laboratoriali prevalentemente in presenza, coerenti con le finalità del progetto.

Attraverso l’attivazione dei 10 HUB territoriali la Fondazione intende, in particolare, raggiungere i seguenti obiettivi:

- creare una rete sull’intero territorio nazionale che sviluppi azioni formative sulla transizione digitale a beneficio del sistema della cultura, ad integrazione della programmazione generale del progetto, sollecitando l’interesse dei territori e delle comunità locali in chiave di partecipazione attiva;
- raggiungere un’ampia platea di destinatari delle attività formative, coerenti con i target di progetto, diversificando i canali e gli strumenti di engagement e coinvolgendo gli operatori del comparto digitale che possono sostenere la trasformazione digitale del settore culturale;
- raccogliere e censire bisogni di apprendimento per la costruzione di percorsi formativi e laboratoriali funzionali alle esigenze concrete degli ambiti territoriali di riferimento.

Con determina a contrarre rep. 89/2024 del 09/04/2024 la Fondazione ha disposto di affidare i servizi di attivazione, animazione e conduzione di 10 HUB territoriali nell’ambito del progetto “Dicolab. Cultura al Digitale” e ai fini del suddetto affidamento si avvale di Ales Arte Lavoro e Servizi spa (di seguito per brevità, “Ales” o “Centrale di committenza”), qualificata di diritto Centrale di committenza ai sensi dell’articolo 1-bis comma 6 D.L. 9 giugno 2021 n. 80.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” o anche “Codice”) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. a) e 4 del Codice dei contratti pubblici.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio nazionale codice NUTS IT.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione Appaltante è il Dott. Fabrizio Matteo Ettore Pedroni ai sensi dell’art. 15 comma 1, Codice dei contratti pubblici, secondo quanto stabilito nella determina rep. 89/2024 del 09/04/2024.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza ("RUP") è il Dott. Gianluca Colabove secondo quanto stabilito nella nota. Prot. n. 20240003649 del 04.04.2024, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Il RUP potrà essere contattato ai seguenti recapiti: email:g.colabove@ales-spa.com - tel: 06/48777001.

Con decisione di cui alla nota Prot. n.3848 del 10.04.2024 Ales ha approvato gli atti di gara.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, Ales si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei contratti pubblici, Ales si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ales si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

Ales si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

L'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti ai servizi oggetto della presente procedura, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH. In particolare, per l'Investimento MIC3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2.

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al decreto-legge. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108, il decreto-legge 24/02/2023 n. 13 convertito in Legge 21/04/2023 n. 41, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

Il presente Disciplinare tiene conto dell'emanazione del Bando Tipo n. 1, recante "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "A.N.AC.") con delibera n. 309 del 27.6.2023.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Ales non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement" – Allegato 8.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Ales può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Ales si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement" – Allegato 8 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement” – Allegato 8 che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

1.3 Identificazione

Per poter presentare l’offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico con le modalità indicate nel documento “Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement” – Allegato 8.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel documento “Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement” – Allegato 8.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE

2.1 Documenti di gara:

1. Bando di gara;
 2. Disciplinare di gara;
 3. Capitolato d’appalto;
 4. Schema di contratto;
 5. “Request.xml” del Documento di gara unico Europeo (DGUE);
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 - Dichiarazione familiari conviventi;
- Allegato 3 - Dichiarazione titolare effettivo;
- Allegato 4 - Dichiarazione ex dpcm 187/1991;
- Allegato 5 - Dichiarazione Avvalimento;
- Allegato 6 - Schema Offerta tecnica;
- Allegato 7 - Schema Offerta economica;
- Allegato 8 - Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement;
- Allegato 8bis - Guida all’eDGUE response
- Allegato 9 - Abstract del Programma Formativo;

Allegato 10 - Documento trattamento dati discenti.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale di Ales, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://alesspa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla Piattaforma DigitalPa al link <https://ales-spa.acquistitelematici.it>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L'operatore interno preposto può visionare i quesiti – dopo aver ricevuto una notifica di presenza degli stessi – e rispondere direttamente all'operatore economico. In base ai quesiti può inoltre generare le FAQ che verranno pubblicate in automatico nella stessa sezione della procedura di gara, anche con eventuali allegati; ad ogni FAQ pubblicata corrisponde l'invio di una mail di notifica ai partecipanti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in **tempo utile** verranno fornite in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ales e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, Ales provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTI

3.1 Oggetto

La procedura ha ad oggetto l'affidamento in appalto dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dei 10 HUB territoriali nell'ambito del progetto "Dicolab. Cultura al digitale" nell'ambito del Sub-investimento PNRR 1.1.6 "Formazione e miglioramento delle competenze digitali".

Sono previste le seguenti fasi di attuazione dei servizi, secondo il dettaglio specificato al paragrafo 4 del Capitolato d'appalto:

- a) Definizione e approvazione dei programmi 2024-2025 e 2026 dei Corsi dell'HUB,
- b) Progettazione esecutiva, erogazione dei Corsi e monitoraggio degli esiti,
- c) Animazione territoriale ed engagement dei discenti.

3.2 Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Codice, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, l'appalto è suddiviso nei seguenti 10 (dieci) lotti quantitativi (di seguito, "Lotto" o cumulativamente "Lotti") articolati su base territoriale al fine di assicurare livelli omogenei delle prestazioni sul territorio e favorire la massima partecipazione dei discenti sulla base dei target stabiliti dal Sub-investimento 1.1.6

:

Lotto	Ambiti territoriali	Cig
1	Liguria, Piemonte, e Valle d'Aosta	B14E9B0256
2	Lombardia	B14E9B1329
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto	B14E9B23FC
4	Emilia Romagna e Marche	B14E9B34CF
5	Toscana e Umbria	B14E9B45A2
6	Abruzzo, Lazio, e Molise	B14E9B5675
7	Calabria e Campania	B14E9B6748
8	Puglia e Basilicata	B14E9B781B
9	Sardegna	B14E9B88EE
10	Sicilia	B14E9B99C1

Per ciascuno Lotto, in conformità al Capitolato d'appalto, le prestazioni comprese nell'appalto consistono nelle seguenti attività

Lotto 1

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
----------	-----	---

Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u
---	------------	---

Lotto 2

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 3

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 4

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 5

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 6

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 7

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 8

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 9

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Lotto 10

Attività	CPV	Principale (p) - Secondaria (s) - Unica (u)
Servizi per l'attivazione, animazione, e conduzione degli HUB territoriali.	80490000-5	u

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 3 (tre) lotti; il suddetto limite numerico di aggiudicazione si estende anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. come richiamato dall'art. 58 comma 4 Codice dei contratti pubblici. Ai fini della individuazione dei tre lotti massimi aggiudicabili si prenderanno in considerazione i tre lotti di importo a base d'asta più elevato purché in possesso dei requisiti in grado di soddisfare la sommatoria dei requisiti richiesti dai lotti in aggiudicazione. Nel caso in cui i lotti per i quali il concorrente risulti aggiudicatario avessero lo stesso valore, il concorrente risulterà aggiudicatario dei lotti nei quali è maggiore lo scarto tra il punteggio complessivo attribuito al primo classificato e il punteggio attribuito al concorrente che utilmente segue in graduatoria per il singolo lotto considerato. In caso di identità dei suddetti scarti, il concorrente risulterà aggiudicatario dei lotti per i quali abbia ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Il limite dell'aggiudicazione di non più di tre lotti ad un solo concorrente è derogabile nel caso in cui per uno o più lotti non si addivenga ad aggiudicazione (i.e. "lotti deserti"). Ricorrendo tale ultima ipotesi, si procederà a stilare una graduatoria complessiva dei partecipanti a tutti i lotti e quelli non aggiudicati potranno essere assegnati agli operatori economici qualificati a partire dall'operatore che abbia ottenuto il punteggio complessivo maggiore purché in possesso dei requisiti in grado di soddisfare la sommatoria dei requisiti richiesti dai lotti in aggiudicazione. In caso di parità di punteggio complessivo (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di ulteriore parità, l'ordine di priorità nell'assegnazione sarà stabilito mediante sorteggio. Tale assegnazione potrà avvenire solo previa accettazione da parte del predetto operatore economico nonché previa richiesta, da parte di Ales, della comprova dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7, cumulativo per i lotti assegnati. Nel caso in cui l'operatore economico interpellato non accettasse l'assegnazione dell'ulteriore lotto o non risultasse in possesso del requisito richiesto, Ales procederà alla medesima verifica nei confronti del successivo operatore economico con il punteggio complessivo maggiore.

Si procederà a partire dal lotto 1 seguendo l'ordine progressivo.

3.3 Importo

L'importo stimato dell'appalto a base d'asta è di € 2.664.000,00 (euro duemilioneisecentosessantaquattromila/00), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge ripartito, per 10 (dieci) lotti, come di seguito specificato:

Lotto	Ambiti territoriali	Importo
1	Liguria, Piemonte, e Valle d'Aosta	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
2	Lombardia	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
4	Emilia Romagna e Marche	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
5	Toscana e Umbria	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
6	Abruzzo, Lazio, e Molise	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
7	Calabria e Campania	Euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00)
8	Puglia e Basilicata	Euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00)
9	Sardegna	Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00)
10	Sicilia	Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 bis D. Lgs 81/2009 non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero.

Gli importi a base di gara dei singoli lotti sono stati calcolati considerando i seguenti elementi:

- analisi dei prezzi medi di mercato;
- tipologia di attività incluse o meno nella giornata/docente di formazione: i. progettazione del corso, ii. formatore, iii. materiale didattico, iv. Aula, v. eventuali strumenti e materiali a supporto delle sessioni formative (es. segreteria organizzativa e didattica, ecc).

Per ciascun lotto sono previste le eventuali forme di opzioni del contratto esplicitamente stabiliti nel presente documento.

Il valore complessivo del contratto per le finalità di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o esplicitamente stabiliti nel presente documento, è pari a 3.463.200,00 (tremilioniquattrocentosessantatremiladuecento/00) euro secondo il dettaglio indicato nella tabella indicata di cui al paragrafo 4.2 in relazione a ciascun lotto.

4 DURATA DELL'APPALTO, REVISIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1 Durata

In relazione a ciascun lotto, la durata dell'appalto è circa **20 (venti) mesi** la cui decorrenza è definita nello Schema di Contratto.

Entro il suddetto termine, secondo i dettagli stabiliti nel Capitolato d'appalto, le prestazioni dovranno essere completate. L'inosservanza del suddetto termine determina l'applicazione del sistema di penali, nella misura prevista nel Capitolato d'appalto.

In proposito si evidenzia che il PNRR è un programma *performance based* e non di spesa e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato. Entro la data prevista, quindi, le prestazioni oggetto di appalto dovranno essere completate e i target dovranno essere stati conseguiti.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del termine di conclusione delle attività nel caso in cui le scadenze temporali previste nel PNRR dovessero essere prorogate. La proroga del termine di ultimazione delle attività non comporta incremento delle prestazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto.

4.2 Revisione prezzi e modifiche contrattuali

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso d'opera si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata in relazione alle prestazioni da eseguire. L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche contrattuali in fase di esecuzione sono disciplinate dall'art. 120 del Codice dei Contratti pubblici. La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti pubblici. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati i medesimi prezzi previsti dal contratto.

Il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni di cui all'articolo 120, co. 1 lett. c).

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2 del Codice dei Contratti pubblici, le varianti ivi previste possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo di ciascun lotto, alle stesse condizioni, per un importo stimato non superiore a quanto indicato nella seguente tabella

Lotto	Importo base	Art. 120 comma 9	Art. 120 comma 1 lett. a	Valore complessivo
1	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
2	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
3	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
4	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
5	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
6	€ 288.000,00	€ 57.600,00	€ 28.800,00	€ 374.400,00
7	€ 252.000,00	€ 50.400,00	€ 25.200,00	€ 327.600,00
8	€ 252.000,00	€ 50.400,00	€ 25.200,00	€ 327.600,00
9	€ 216.000,00	€ 43.200,00	€ 21.600,00	€ 280.800,00
10	€ 216.000,00	€ 43.200,00	€ 21.600,00	€ 280.800,00

Il valore complessivo del contratto per le finalità di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o esplicitamente stabiliti nel presente documento, è pari a 3.463.200,00 (tremilioniquattrocentosessantatremiladuecento/00) euro secondo il dettaglio di sopra indicato.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) del Codice dei contratti pubblici che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice dei contratti pubblici i raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E devono indicare la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o i G.E.I.E, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

è escluso nel caso in cui Ales accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice dei contratti pubblici è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

Nei paragrafi successivi sono declinati i requisiti generali e speciali di partecipazione che l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere nella domanda di partecipazione come integrata dal Documento di gara unico europeo (di seguito "DGUE") di cui all'art. 91 del Codice dei contratti pubblici.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire ad Ales la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Ales può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Ales, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Ales ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione

siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

6 REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione, per ciascun lotto cui intenda partecipare l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. Nello specifico l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- ii insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici;
- iii non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.

Ales verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti pubblici;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata ad Ales.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dei contratti pubblici dandone comunicazione ad Ales.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, Ales ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso Ales e presso la Fondazione negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, per ciascun lotto cui intendano partecipare, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, per ciascun lotto cui intenda partecipare l'operatore economico dovrà:

- a) essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice dei contratti pubblici.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da Ales tramite il FVOE secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11 del Codice dei contratti pubblici, per ciascun lotto cui intenda partecipare l'operatore economico dovrà:

- a) possedere, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, un fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla indizione della procedura del bando, il cui importo non sia inferiore all'importo di seguito indicato per ciascuno dei lotti cui intenda partecipare:

Lotto	Fatturato globale
1	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
2	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
3	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
4	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
5	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
6	Euro 288.000,00 (duecentoottantottomila/00)
7	Euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00)
8	Euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00)
9	Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00)
10	Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00)

Qualora l'operatore economico intenda partecipare a più Lotti, dovrà essere in possesso di un importo di fatturato globale pari alla somma degli importi dei Lotti cui l'operatore economico intende partecipare.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede

di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 Requisiti di capacità tecnica

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11 del Codice dei contratti pubblici, per ciascun lotto cui intenda partecipare, l'operatore economico dovrà:

- a) con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, aver eseguito nel triennio antecedente alla indizione della procedura del bando n. 3 (tre) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, di importo complessivo almeno pari a:

Lotto	Importo servizi analoghi
1	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
2	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
3	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
4	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
5	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
6	Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)
7	Euro 126.000,00 (centoventisemila/00)
8	Euro 126.000,00 (centoventisemila/00)
9	Euro 108.000,00 (centoottomila/00)
10	Euro 108.000,00 (centoottomila/00)

Per servizio analogo si intende ogni iniziativa, realizzata nel triennio di riferimento, di progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di attività formative, di mentoring, di tutoring e/o di coaching afferenti ai temi della trasformazione digitale e/o dei beni e delle attività culturali.

Qualora l'operatore economico intenda partecipare a più Lotti, dovrà essere in possesso di un importo di servizi analoghi almeno pari alla somma dei requisiti previsti per i Lotti cui l'operatore economico intende partecipare.

La comprova del requisito sub lettera a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti ovvero dei

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);

- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse) relative ai suddetti contratti.

Ai fini della dimostrazione del requisito, si prenderanno in considerazione i soli contratti ultimati con buon esito nel periodo di riferimento ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimati con buon esito durante tale periodo di riferimento.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

a) Requisiti generali

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 dovranno essere posseduti:

- in caso di RTI (costituiti e costituendi), di consorzi ordinari (costituiti e costituendo), GEIE, da tutti i soggetti del RTI, del consorzio, del GEIE,
- in caso di aggregazione di imprese, da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo di cui al paragrafo 7.1 a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al paragrafo 7.2.a) deve essere soddisfatto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso;
- in caso di aggregazione di rete, si applicano le disposizioni relative agli RTI.

d) Requisiti di capacità tecnica

Il requisito di cui al paragrafo 7.3.a) deve essere soddisfatto

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso;
- in caso di aggregazione di rete, si applicano le disposizioni relative agli RTI.

I contratti possono essere riferiti a diversi operatori economici.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

a) Requisiti generali

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 dovranno essere posseduti:

- in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- In caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

b) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

c) Requisiti di capacità economico finanziaria

In relazione al requisito di cui al paragrafo 7.2 a):

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice dei contratti pubblici, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici al fine di decidere sull'esclusione.

d) Requisiti di capacità tecnica

In relazione al requisito di cui al paragrafo 7.3 a):

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice dei contratti pubblici, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici al fine di decidere sull'esclusione.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale ovvero per migliorare l'offerta.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- i. la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, da allegare alla domanda di partecipazione;
- ii. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato alla domanda di partecipazione. **NB Si precisa che nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale il contratto di avvalimento deve essere allegato alla domanda di partecipazione e inserito nella documentazione amministrativa; nel caso di avvalimento finalizzato al migliorare l'offerta il contratto di avvalimento deve essere allegato all'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di Ales. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, Ales procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice dei contratti pubblici. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario le attività di "Definizione e approvazione dei programmi 2024-2025 e 2026 dei Corsi dell'HUB" e di "Progettazione esecutiva, erogazione dei Corsi e monitoraggio degli esiti", di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1 del presente Disciplinare e al punto 4.2 e 4.3 del Capitolato d'appalto in ragione della specificità delle attività ricomprese nelle suddette prestazioni e del carattere essenziale nell'ambito dell'appalto in oggetto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, in caso di aggiudicazione l'Aggiudicatario dovrà disporre di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d'appalto, la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, l'aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, o per attività connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e precisamente di importo pari ad:

Lotto 1: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 2: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 3: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 4: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 5: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 6: € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto/00)

Lotto 7: € 6.552,00 (seimilacinquecentocinquantadue/00)

Lotto 8: € 6.552,00 (seimilacinquecentocinquantadue/00)

Lotto 9: € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00)

Lotto 10: € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00)

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

In caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione.

In alternativa, la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato ad ALES – ARTE LAVORO E SERVIZI

SPA Banca: Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT50W0103003200000005842355 con specifica indicazione nella causale del versamento: “*Garanzia provvisoria procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in appalto dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dei 10 HUB territoriali nell’ambito del progetto “Dicolab. Cultura al digitale” nell’ambito del Sub-investimento PNRR 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali - Lotto - _____ CIG _____”.*

In tal caso, il concorrente deve inserire per ciascun lotto il documento che attesta l’avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall’emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui Ales invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute da Ales nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Ales provvederà a

segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del lotto per il quale si concorre e del soggetto garantito (Ales S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice dei contratti pubblici, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Ales;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, su richiesta di Ales per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ales si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice dei contratti pubblici solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il

Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non** è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10%** quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del art.106 del Codice dei contratti pubblici. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a) e b);
- d. Riduzione del 5%** in caso di possesso della certificazione **UNI EN ISO 14001** - Sistema di gestione ambientale. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice dei contratti pubblici se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d})$$

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

In relazione a ciascun lotto al quale si partecipi, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l'importo e le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e quanto previsto al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante:

Lotto	Cig	Contributo
1	B14E9B0256	€ 33,00
2	B14E9B1329	€ 33,00
3	B14E9B23FC	€ 33,00
4	B14E9B34CF	€ 33,00
5	B14E9B45A2	€ 33,00
6	B14E9B5675	€ 33,00
7	B14E9B6748	€ 33,00
8	B14E9B781B	€ 33,00
9	B14E9B88EE	€ 18,00
10	B14E9B99C1	€ 18,00

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si evidenzia che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento dei CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione del Bando sulla GUUE e sulla Piattaforma per la pubblicità legale.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Ales procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura. In caso di mancata presentazione della ricevuta, Ales accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, Ales esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13 CODICE ETICO E D.LGS. 231/2001

Gli operatori economici che partecipano alla procedura dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice etico, della Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da Ales e reperibili sul sito internet www.ales-spa.com Sezione Amministrazione Trasparente, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il Codice etico, la Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.

lgs. n. 231/2001 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Fondazione e reperibili sul sito internet <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/trasparenza/disposizioni-general/>, pena la risoluzione del Contratto.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate, per ciascun lotto, esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Dovrà essere allegata copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Ales potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Ales sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Termine di presentazione

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 31 maggio 2024. La Piattaforma non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per la Piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Modalità di presentazione delle offerte

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 e nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement" – Allegato 8. i concorrenti dovranno osservare le prescrizioni seguenti.

I concorrenti dovranno inviare, esclusivamente e **a pena di esclusione**, attraverso il portale della piattaforma le seguenti "buste" telematiche:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica", per ciascun lotto;

"C - Offerta economica"; per ciascun lotto.

L'operatore per inviare le "buste" telematiche dovrà rispettare, a pena di esclusione, le prescrizioni e le modalità indicate nel presente disciplinare e nelle indicazioni della Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere alla Piattaforma;
- b) individuare la procedura di gara;
- c) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step, caricando nel sistema i documenti richiesti.

Il sistema effettua in automatico le verifiche di validità dei certificati di firma digitale.

L'utente vede in ogni momento lo stato della propria partecipazione con riferimento alla completezza delle informazioni inserite. Inoltre, in qualsiasi momento prima della scadenza, può ritirare la propria offerta e sostituirla.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

Invio della documentazione

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "BUSTA C - Offerta economica", costituisce causa di esclusione.

Ales ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in riduzione rispetto alle basi d'asta.

Soggetti legittimati alla sottoscrizione

La domanda di partecipazione, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica, l'offerta economica, dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a. da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società

- cooperative, o consorzi;
- b. da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c. dall'institore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

Correzione degli errori materiali

Il concorrente può effettuare, tramite la Piattaforma, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione per il tramite della Piattaforma.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti legittimati alla sottoscrizione e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare o nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare in caso di aggiudicazione del Contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio Ales assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, Ales procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Ales può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ales può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato da Ales che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da:

- i) Domanda di partecipazione

- ii)* Response del DGUE (sia in formato xml sia in formato pdf)
- iii)* Eventuale procura
- iv)* Eventuale dichiarazione di avvalimento e relativo contratto
- v)* Eventuale Response DGUE dell'ausiliaria (sia in formato xml sia in formato pdf)
- vi)* Garanzia provvisoria e documentazione per riduzione
- vii)* Eventuale documentazione per i soggetti associati
- viii)* Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC
- ix)* Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo
- x)* Dichiarazione del titolare effettivo
- xi)* Documento di identità del sottoscrittore

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- il lotto al quale partecipa;
- i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni previste dal Codice dei contratti pubblici;
- la forma di partecipazione ai sensi dell'art. 65 Codice dei contratti pubblici e le informazioni richieste ai sensi del successivo paragrafo 16.3.1 per i soggetti associati;
- di non partecipare al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni di esecuzione di cui al precedente paragrafo 10 assumendo sin da ora l'impegno ad acquisire la disponibilità di almeno una sede nel territorio di riferimento del lotto dove realizzare le attività formative in presenza, con le caratteristiche minime previste al punto 5 del Capitolato d'appalto, la cui disponibilità deve essere assicurata per tutta la durata del servizio
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza adottati da Ales e reperibili sul sito internet www.ales-spa.com Sezione Amministrazione Trasparente, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il Codice etico, la parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Fondazione e reperibili sul sito internet <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/trasparenza/disposizioni-general/> , pena la risoluzione del Contratto;

- di essere in grado di fornire, su richiesta di Ales, la documentazione di cui all'art. 91, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- di aver provveduto al pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indicando il numero seriale della marca da bollo;
- di accettare che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, Codice dei contratti pubblici, Ales si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che tale offerta non soddisfa obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR/PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/952 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo obiettivo climatico e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia , nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di allegare in Piattaforma la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo lo schema di cui all' Allegato 3;

- di autorizzare Ales, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle parti eventualmente indicate nell'offerta;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici;
- *per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, commi 1 e 6, del RD 267/1942 ovvero di cui all'art. 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:*
 - a) di avvalersi dei requisiti di altro operatore ai sensi dell'art. 372 comma 4 del Codice della crisi di impresa;
 - b) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale nominato;
 - c) in caso di partecipazione in RTI, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- *per gli operatori economici già ammessi al concordato con continuità aziendale e fino al provvedimento di omologa:*
 - a) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale nominato;
 - b) in caso di partecipazione in RTI, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Fermo restando quanto previsto alla precedente paragrafo 14 “legittimazione alla sottoscrizione” la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre, per ogni lotto, il DGUE.

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante Compila eDGUE response secondo le modalità nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement" – Allegato 8.

La Response xml del DGUE, sia in formato xml sia in formato pdf deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo 14 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere A), B) e C).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice dei contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice dei contratti pubblici emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice dei contratti pubblici, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare ad Ales la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui Ales ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,

limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «□» ovvero compilando:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

16.3 Ulteriore documentazione

16.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

I concorrenti che partecipano in forma associata, sono tenuti a rendere nell'Allegato - Domanda di partecipazione, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare la documentazione richiesta di seguito.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.3.2 Dichiarazioni integrative e documenti da allegare

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione.

- A. CONTRIBUTO ANAC.** La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
- B. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.**
- C. EVENTUALE PROCURA.** Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica, alternativamente: i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD; ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
- D. GARANZIA PROVVISORIA** L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario. Dovrà essere altresì allegato originale o copia conforme di eventuali certificazioni utili ai fini della riduzione della garanzia provvisoria in conformità al precedente paragrafo 11 del presente Disciplinare.
- E. OBBLIGO PREVISTO DAL PNRR.** Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50)

dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 35 consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

F. DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello Allegato 3 al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di avvalimento, dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

G. AVVALIMENTO. L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5;
- ii) la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria;
- iii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità N.B. **In caso di avvalimento c.d. "premiare" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 17 del presente disciplinare;**
- iv) la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa/e da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'ausiliaria.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” deve essere presentata per ciascun lotto e contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) curricula delle persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro;
- c) i documenti di identità del personale che compone il gruppo di lavoro.

Inoltre, sarà parte integrante dell’offerta tecnica l’originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l’Operatore intenda fare ricorso al c.d. “avvalimento premiale”.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che deve avere un contenuto coerente con quanto previsto nel Capitolato d’appalto, e che contenga lo sviluppo, in modo chiaro e conciso, degli argomenti trattati con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1. In particolare, la relazione tecnica dovrà essere articolata secondo lo schema di cui all’Allegato 6.

La relazione deve avere una lunghezza massima di 30 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa ed indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 11 ed interlinea 1, margini “normale” (superiore a 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm).

I curricula delle persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro devono avere ognuno una lunghezza massima di 5 pagine e dovranno dare chiara evidenza delle qualifiche professionali e della esperienza pregressa del personale in servizi analoghi a quello oggetto di gara. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime del servizio stabilite nel Capitolato d’appalto e degli ulteriori allegati **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale del rappresentante legale o di uno dei soggetti legittimati ai sensi del paragrafo 14,

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio medesimo.

Nell'offerta tecnica l'operatore economico dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà di Ales di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” deve essere presentata per ciascun lotto e contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica. L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, l'**importo complessivo** offerto dal concorrente, il corrispondente **ribasso globale percentuale** sulla base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, in cifre e in lettere. In caso di discordanza verrà preso in considerazione l'importo più favorevole all'Amministrazione.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

In considerazione della natura dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, è in facoltà dell'operatore economico indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La mancata indicazione dei suddetti costi non costituisce causa di esclusione.

È in facoltà dell'operatore economico allegare i giustificativi di cui all'art. 110, comma 2 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché i giustificativi relativi ai costi della sicurezza (ove del caso) dichiarati in offerta, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Al fine della corretta compilazione dell'offerta economica viene fornito un modello scaricabile dalla Piattaforma secondo lo schema di cui all'Allegato 7.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, va presentata con firma digitale del rappresentante legale o di uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 14:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio medesimo.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia di punteggio" con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteria di valutazione	Sub-criterio di valutazione	Punteggi min-max	Criteria di valutazione (D/T/Q)
A) PROFILO DESCRITTIVO OFFERENTE E SPAZI DISPONIBILI			
A.1) Attinenza dell'attività con i settori della cultura e dell'innovazione digitale	L'Offerente deve fornire un proprio profilo descrittivo, illustrando le specificità di ogni componente del soggetto proponente (in caso di raggruppamento di più realtà) in relazione alle dimensioni di intervento, innovazione digitale e patrimonio culturale.		
	A.1.1 Background nel campo dell'innovazione digitale e/o del patrimonio culturale; rilevanza del soggetto proponente a livello territoriale e/o settoriale.	5	D
A.2) Articolazione degli spazi fisici nel contesto di riferimento proposti	L'Offerente deve fornire una puntuale descrizione della tipologia di spazi che saranno messi a disposizione per le attività formative e per le attività propedeutiche (ivi inclusa la postazione per l'operatore della Fondazione) e delle attrezzature che saranno rese disponibili.		
	A.2.1 Raggiungibilità della/e sede/i e adeguatezza degli spazi proposti nonché delle attrezzature (ad es. postazioni e devices per le attività di verifica) e degli strumenti per la didattica (ad es. dispositivi per la videoproiezione, software interattivi e relative licenze, ecc.).	5	D
	A.2.2 Livello di copertura del territorio di riferimento in base ad eventuali ulteriori sedi presenti nell'ambito territoriale.	3	D
B) PROPOSTA OPERATIVA			
B.1) Rispondenza della proposta operativa ai fabbisogni del territorio in riferimento al processo di trasformazione digitale in ambito culturale	L'Offerente deve illustrare i possibili fabbisogni del territorio di appartenenza rispetto alle sfide della digitalizzazione poste a livello nazionale dal PND. Le evidenze di tale analisi saranno rilette rispetto all'articolazione della proposta operativa di ogni offerente, valutandone l'effettiva capacità di rispondere ai fabbisogni identificati.		
	B.1.1 Livello di contestualizzazione della proposta operativa alla luce dello stato dell'arte della trasformazione digitale del sistema culturale in atto nel territorio di riferimento.	5	D
	B.1.2 Livello di conoscenza dei fabbisogni formativi degli attori del sistema culturale in relazione alla trasformazione digitale in atto nel territorio di riferimento da valutare tramite clusterizzazione dei fabbisogni formativi, creazione di target di discendenti omogenei tra gli attori del territorio coinvolti, descrizione di metodi e strumenti per	5	D

	l'analisi continua dei fabbisogni formativi e loro emersione anche in corso d'opera.		
	B.1.3 Efficacia delle azioni formative proposte in relazione ai fabbisogni formativi degli attori del sistema culturale.	5	D
B.2) Coerenza e complementarietà della proposta operativa rispetto alla programmazione Dicolab. Cultura al digitale	L'Offerente deve illustrare l'impostazione di massima del programma di attività formative (temi e contenuti, formati, tipologie di docenti previsti, ecc.), al fine di poter valutare quanto i temi e le modalità di svolgimento proposte siano coerenti rispetto alla gamma di temi approfonditi nell'ambito del progetto "Dicolab. Cultura al digitale" e complementari alle azioni promosse a livello centrale, nel rispetto degli standard progettuali definiti.		
	B.2.1 Esaustività della descrizione e grado di coerenza degli elementi alla base del programma delle attività formative quali: obiettivi didattici espressi secondo le regole EQF, tassonomia di riferimento, elenco dei contenuti principali (coerenti e complementari con i temi del progetto Dicolab), metodologie didattiche e laboratoriali utilizzate (privilegiando la modalità di formazione in presenza), grado e strumenti principali di interazione con i discenti, tipologia di profili da coinvolgere in qualità di docenti ed esperti e articolazione temporale delle attività formative.	14	D
B.3) Chiarezza, accuratezza ed appropriatezza delle azioni proposte per favorire l'engagement dei discenti	L'Offerente deve illustrare la strategia di engagement (a livello di informazione, comunicazione ed animazione territoriale), gli strumenti/canali previsti (in primis per la promozione dell'iniziativa e delle sue opportunità) ed il bacino potenziale interessato (dal punto di vista quantitativo e della sua composizione). Ogni informazione dimensionale su strumenti e canali di promozione sarà funzionale alla messa a fuoco del bacino potenziale e, pertanto, di una più puntuale valutazione della solidità della strategia proposta e dell'appeal atteso rispetto al bacino cui sono rivolte tali azioni.		
	B.3.1 Efficacia della strategia di engagement proposta alla luce delle categorie di discenti del progetto in termini di canali e azioni di engagement.	5	D
	B.3.2 Composizione quali-quantitativa del bacino potenziale cui si rivolge la strategia di engagement e rispondenza alle categorie di discenti del progetto.	5	D
C) STRUMENTI PROPOSTI PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO			

C.1) Solidità degli strumenti proposti per l'engagement dei partecipanti e delle metodologie didattiche sviluppate nell'ambito di esperienze pregresse e livello di riuso di tali soluzioni per il conseguimento degli obiettivi di progetto	<p>L'Offerente deve illustrare strategie, metodi e strumenti sviluppati nell'ambito di analoghe esperienze pregresse (fino ad un massimo di 3), per l'engagement dei discenti e la progettazione e l'erogazione delle attività formative.</p> <p>Si valuterà in tal senso, a livello di singola esperienza, l'attinenza rispetto alle attività da realizzare negli HUB, i volumi gestiti e le modalità di esecuzione delle attività formative, anche in termini di riuso delle esperienze maturate sull'esecuzione della commessa. Il punteggio sarà complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni esperienza.</p>		
	<p>C.1.1 Prima esperienza pregressa: attinenza a livello di strategie, metodi e strumenti sviluppati dall'Offerente per l'engagement dei discenti e la progettazione e l'erogazione delle attività formative, volumi gestiti e modalità di esecuzione delle attività formative e grado di riuso di tale esperienza sull'esecuzione della commessa.</p>	3	D
	<p>C.1.2 Seconda esperienza pregressa: attinenza a livello di strategie, metodi e strumenti sviluppati dall'Offerente per l'engagement dei discenti e la progettazione e l'erogazione delle attività formative, volumi gestiti e modalità di esecuzione delle attività formative e grado di riuso di tale esperienza sull'esecuzione della commessa.</p>	3	D
	<p>C.1.3 Terza esperienza pregressa: attinenza a livello di strategie, metodi e strumenti sviluppati dall'Offerente per l'engagement dei discenti e la progettazione e l'erogazione delle attività formative, volumi gestiti e modalità di esecuzione delle attività formative e grado di riuso di tale esperienza sull'esecuzione della commessa.</p>	3	D
C.2) Solidità della metodologia di lavoro proposta e strumenti proposti per la gestione del progetto ed il presidio dei rischi in fase attuativa	<p>L'Offerente deve illustrare l'approccio complessivo, corredato anche di un cronoprogramma, per la gestione di ogni fase realizzativa nel rispetto dei tempi e degli strumenti proposti per identificare e presidiare eventuali rischi e criticità.</p>		
	<p>C.2.1 Solidità delle metodologie e degli strumenti del soggetto proponente per la programmazione, la gestione ed il controllo del servizio, tenendo conto della tipologia di attività da realizzare negli HUB.</p>	5	D
D) GRUPPO DI LAVORO			
D.1) Potenziamento del Gruppo di Lavoro proposto rispetto alla composizione minima	<p>L'Offerente deve illustrare la composizione del team di lavoro, valorizzando l'eventuale presenza di un numero maggiore di componenti del team rispetto all'articolazione minima e l'apporto che potranno fornire all'attuazione del progetto.</p>		

	D.1.1 Presenza di un numero maggiore di componenti del team rispetto all'articolazione minima.	2	D
	D.1.2 Apporto delle figure aggiuntive ai fini dell'attuazione del progetto.	2	D
D.2) Expertise dei componenti del Gruppo di Lavoro minimo	L'Offerente deve allegare i curricula vitae del Referente di progetto e dei due esperti (digitale e patrimonio culturale) di cui al punto 6.1 del Capitolato. In base all'esperienza di ognuna delle figure professionali saranno assegnati fino a 3 punti ciascuno.		
	D.2.1 Rilevanza dell'esperienza professionale del referente organizzativo.	3	D
	D.2.2 Rilevanza dell'esperienza professionale dell'esperto di patrimonio culturale.	3	D
	D.2.3 Rilevanza dell'esperienza professionale dell'esperto di trasformazione digitale.	3	D
E) ELEMENTI MIGLIORATIVI			
E.1) Innovatività ed efficacia attesa degli elementi migliorativi proposti	L'Offerente deve illustrare l'innovatività e l'efficacia attesa dei servizi aggiuntivi proposti, a titolo esemplificativo e non esaustivo a livello di strumenti e modalità di engagement e/o di interattività delle attività formative.		
	E.1.1 Innovatività ed efficacia attesa dei servizi aggiuntivi proposti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto.	3	D
E.2) Incremento del numero di corsi da realizzare	L'Offerente deve indicare se, in aggiunta al volume minimi previsto per il lotto di partecipazione, propone la realizzazione di ulteriori corsi aggiuntivi (entro un numero massimo di 12 corsi aggiuntivi nel corso dell'intero progetto).		
	E.2.1 Assegnazione in base al numero di corsi aggiuntivi eventualmente proposti sulla base della seguente scala: fino a 2 corsi aggiuntivi = 1 punto fino a 4 corsi aggiuntivi = 2 punti fino a 6 corsi aggiuntivi = 3 punti fino a 8 corsi aggiuntivi = 4 punti fino a 10 corsi aggiuntivi = 5 punti fino a 12 corsi aggiuntivi = 6 punti	6	Q
F) ELEMENTI PREMIALI PNRR			
F.1) Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di	L'Offerente deve indicare se adotta almeno 3 specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro - integrativi rispetto al quadro regolamentare esistente - o si impegna ad adottare per i propri dipendenti,		

vita e di lavoro per i propri dipendenti	nonché eventuali modalità innovative di organizzazione del lavoro.		
	F.1.1 Adozione di almeno 3 fra i seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro adotta e/o eventuali modalità innovative di organizzazione del lavoro: a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo; b) part time, aspettativa per motivi personali c) integrazione economica e congedi parentali; d) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; e) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; f) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; g) adesione a network territoriali per la parità; h) individuazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diversity manager).	1	T
F.2) Possesso certificazione UNI/PdR 125:2022	L'offerente deve essere in possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il soggetto proponente dovrà allegare la certificazione nell'apposita sezione della Piattaforma telematica o fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità.		
	F.2.1 Il punteggio relativo al sub-criterio sarà attribuito come segue: - in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione in corso di validità; - in caso di R.T.I., il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del RTI attestino il possesso di tale certificazione, secondo la formula seguente: $\frac{\text{punteggio} * \text{numero conc.i in possesso RTI}}{\text{numero componenti RTI}}$	1	T
PUNTEGGIO MASSIMO		90	

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Nello specifico si procederà alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta come di seguito specificato.

Per ciascun concorrente il punteggio da attribuire per ciascun criterio di valutazione sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione considerato per un coefficiente variabile tra 0 e 1 pari alla media aritmetica dei giudizi attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice e corrispondenti ai seguenti coefficienti:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Insufficiente
Coefficiente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Con riferimento all’elemento tabellare “Q” di cui al sub-criterio E2 il punteggio è assegnato sulla base delle indicazioni riportate nel “sub-criterio di valutazione corrispondente.

Con riferimento all’elemento quantitativo “T” di cui al sub-criterio F1 il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Con riferimento all’elemento tabellare “T” di cui al sub-criterio F2 il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50.

19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

L’offerta economica sarà valutata applicando la seguente formula:

$$Vai = Ra/Rmax$$

Dove:

Vai: coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

Ra: Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

Rmax: valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell’offerta più conveniente;

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’Offerta economica. Il prodotto (Vai *) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

19.3 Modalità di attribuzione del punteggio

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Appalto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “ www.ales-spa.com Sezione Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Bandi e contratti”).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà in modalità telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/06/2024 alle ore 11.00. Eventuali variazioni di data e/o orario saranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione del sito di Ales riservata alla presente procedura di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma

In relazione a ciascun lotto, la procedura di gara sarà dichiarata aperta, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ales si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal caso si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica dei concorrenti che abbiano superato il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

Nel caso in cui non si avvalga della facoltà suddetta, il seggio monocratico, nella persona del RUP, attraverso la Piattaforma telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Busta amministrativa.

Successivamente all'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata dal seggio monocratico, la commissione giudicatrice, operando attraverso piattaforma telematica, procederà per ciascun lotto allo svolgimento delle attività di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla suddetta fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica dei concorrenti e alla verifica di tutti i documenti richiesti dal presente Disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede poi, all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista per l'offerta economica e la comunica al RUP che procederà alle conseguenti comunicazioni.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In relazione a ciascun lotto, in caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Qualora Ales si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 107 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'esame della documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA: sarà considerata potenzialmente anomala l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi attribuibili in relazione all'offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA: sarà considerata potenzialmente anomala l'offerta che presenta un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione disgiuntamente nei loro singoli valori;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ales in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamento.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP procede, dunque, per ciascun lotto ad analizzare i giustificativi prodotti unitamente all'offerta economica dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala.

Qualora, invece, il concorrente non abbia già inserito in Offerta Economica i giustificativi relativi all'anomalia, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, Ales valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Ales esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito della procedura, la Commissione conferma o riformula la graduatoria.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica dell'anomalia – in relazione a ciascun lotto formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Ales può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ales, qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

In considerazione del fatto che l'appalto in oggetto è finanziato con risorse PNRR, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti pubblici la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e, in deroga all'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, procederà *ex lege* all'aggiudicazione nelle more della verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto di Ales, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice dei contratti pubblici. La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il Contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto per la sua registrazione, è pari a € 120,00 euro per ogni lotto.

Con la comunicazione di aggiudicazione, viene richiesto all'aggiudicatario di trasmettere nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2, sui familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;

- c) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3 lett. d) del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata.

Nella medesima comunicazione si chiederà di trasmettere nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- e) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
- f) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel Capitolato d'appalto.

24 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Fondazione.

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 11.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica ed essere autenticata da notaio.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

- per "Stazione appaltante" si intende "la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali"
- all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario".

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano già stati caricati sul FVOE, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Ales potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

25 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa per le garanzie individuate all'art. 8.9 del Capitolato d'appalto, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni previste nel Capitolato d'appalto;

ovvero (in via alternativa)

- b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti del Capitolato d'appalto.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nel Capitolato d'appalto.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato nel Capitolato d'appalto, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui Ales ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Si rammenta, altresì, che Ales si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, indirizzo e-mail urp.rm@giustizia-amministrativa.it, tel + 39 06 32872517, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del decreto-legge n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento si applica l'articolo 125 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa pubblicata alla pagina <https://www.ales-spa.com/privacy-policy/>.

ALES - Arte, Lavoro e Servizi S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Fabio Tagliaferri